



Atto telematico del 5.2.2020
Rep. cartaceo n. 426/20

Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE CIVILE

N.6 /2019 Fall

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 BIS E SEG. L. 3/12

Il giudice delegato

Visto il piano del consumatore presentato dal signor **DE CHIARA CARLO** (con l'Avv Emanuele Magnani) e la documentazione allegata;

vista la relazione dell'Occ Dr Cesare Cicchetti;

PREMESSO

-La situazione economico-patrimoniale dell'istante e il piano.

Il signor De Chiara ha presentato – **contemporaneamente alla coniuge Fin Giovanna**: le posizioni debitorie di ciascun coniuge sono garantite dall'altro - il piano del consumatore, trovandosi in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), L. n. 3/2012.

Il predetto indica in **euro 216.550,60** (di cui € 197.048,74 con privilegio ipotecario ed il resto in chirografo) la propria situazione debitoria così composta:

Credito Veltellinese Spa € 197.048,74 con privilegio ipotecario sulla casa di abitazione in comproprietà fra i coniugi (e garanzia personale della Da Fin)

Riviera Banca Cred coop € 8.759,58 in chirografo (debito della Da Fin, garantito dal cambiale avallata dal De Chiara)

Compass Spa € 10.706,28 in chirografo (debito della Da Fin, coobbligato il De Chiara)

Propone ai creditori il seguente trattamento - come chiarito in sede di integrazioni alla proposta ed al piano, anche a seguito di opposizione del creditore Credito Valtellinese :



- La soddisfazione integrale delle prededuzioni, indicate nel compenso all'OCC , nel compenso al legale della procedura ed in quello per il liquidatore dell'immobile, subito dopo la vendita dell'immobile stesso;
- La soddisfazione del creditore ipotecario di primo e secondo grado fino al valore di realizzazione dell'immobile - previsto nel minimo di € 170.000,00, con prezzo base di asta fissato in € 250.00,00 - detratte le spese, dopo la vendita del bene;
- Il pagamento dei crediti chirografari, compresa la quota incapiente della banca ipotecaria: nella percentuale del 19,58% nel caso di vendita dell'immobile all'importo minimo di € 170.000; in percentuale superiore, in caso di vendita a condizioni di prezzo migliori; e ciò mediante rate semestrali di € 500 al mese fino alla vendita della casa di abitazione, € 200 mensili per il periodo successivo – data la necessità di sostenere l'onere di un canone di locazione - per 48 mesi dall'omologa;

Le risorse per l'attuazione del Piano derivano :

- dal ricavato della vendita dell'immobile in comproprietà fra i coniugi , al prezzo sopra precisato (valore base di asta € 250.000,00; valore minimo: € 170.000,00);
- reddito mensile della famiglia , indicato in € 1900 mensili complessive, per la parte eccedente gli € 1700 destinati ai bisogni della famiglia stessa, composta di tre persone e con necessità di pagare , dopo la vendita della casa familiare, un canone di locazione, nonché di sostenere le spese mediche per il figlio parzialmente invalido;
- Il debitore ha lasciato fuori dalla liquidazione due beni mobili registrati (autocarro e rimorchio) necessari per gli spostamenti lavorativi ed un box sito in provincia di Caserta, privo di valore di realizzo.

Contestualmente alla proposta del Piano del Consumatore è stata depositata ai sensi dell'art. 9 legge cit. la seguente documentazione: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco dei beni del debitore, eventuali atti di



disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, l'indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia, la relazione particolareggiata e l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte dell'Occ.

LA RELAZIONE DELL'OCC

L'OCC Dr Cesare Cicchetti ha depositato una relazione particolareggiata relativa al Piano prescritta dall'art. 9, comma 3 bis, L. n. 3/2012 e successivamente una integrazione.

L'OCC ha confermato nella propria relazione la sussistenza del sovraindebitamento, ha indicato le cause dello stesso e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, gli atti del debitore impugnati dai creditori, ha espresso giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato nonché di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento alla situazione del signor Dr De Chiara e del nucleo familiare, lo stesso, si rileva come la famiglia sia composta, oltre che dal ricorrente che ha un lavoro a tempo indeterminato con retribuzione mensile di € 1400,00, dalla moglie, che percepisce una retribuzione di circa € 500 mensili con lavoro a chiamata, e da un figlio nato nel 1994, invalido fra il 34 ed il 73% e disoccupato.

Il piano in oggetto ha l'obiettivo di individuare un accordo con i creditori, che permetta all'intera famiglia di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza normale, dopo la vendita della abitazione.

L'Occ attesta, a seguito degli accertamenti effettuati, che non vi è sostanziale discrepanza tra la situazione debitoria indicata dal ricorrente e quella riscontrata.

Quanto alla convenienza per i creditori anche in confronto all'alternativa liquidatoria, l'Occ rileva come nell'ipotesi liquidatoria non vi sarebbe possibilità concreta di soddisfazione dei creditori diversi dall'ipotecario; la proposta invece consente un pagamento percentuale di questi ultimi.

L'Occ afferma che si può ritenere che con un sufficiente grado di ragionevolezza che il piano sia idoneo a risolvere la situazione di sovra indebitamento e a conseguire le percentuali di pagamento proposte.



Egli ritiene ragionevoli e convenienti per il creditori le condizioni indicate nel piano, in quanto gli stessi, a fronte di una stralcio del loro credito, hanno tempi di soddisfacimento relativamente celeri senza incremento dei costi dovuti a spese legali.

L'OMOGABILITA' DEL PIANO

Ritiene il giudicante di condividere le valutazioni dell'OCC in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta, alla sua corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio.

La relazione dell'OCC è dotata di quei requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica che ne rendono condivisibile il contenuto.

Il signor De Chiara non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012 e non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012.

Il piano, come attestato dall'OCC appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente.

In sede di udienza sono state proposte contestazioni da due creditori:

- 1- Il Credito Valtellinese, ipotecario, ha proposto contestazione di convenienza, deducendo la esiguità del prezzo di vendita dell'immobile previsto nel piano, a fronte di una valutazione dello stesso – sostenuta da perizia di stima – di almeno € 250.000;
- 2- La Compass Banca Spa ha contestato la meritevolezza del debitore, deducendo che l'indebitamento era stato frutto di negligenza dei coniugi nel valutare i rischi di certe tipologie di spesa, nel monitorare adeguatamente le uscite e la capacità di assolvere i debiti contratti; ha dedotto l'incompletezza della situazione debitoria, non essendo stato indicato e compreso un finanziamento intestato al figlio De Chiara Fabrizio; ha lamentato la irrisorietà della percentuale di soddisfazione, e quindi la non omologabilità del piano; ha lamentato che nell'attivo non fosse stato ricompreso il TFR del De Chiara; ha dedotto la convenienza dell'alternativa liquidatoria, nella quale sarebbero stati compresi tutti i beni mobili ed i redditi, ad eccezione delle somme necessarie al mantenimento della famiglia.

Ritiene il Giudice che le contestazioni di entrambi i creditori siano superabili.



- a) L'art. 12 ter della l. n. 3/12 afferma che il giudice può omologare il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel caso in questione, il giudizio di meritevolezza del debitore può essere ribadito in senso positivo, considerato che per un consistente periodo della rateizzazione prevista in contratto l'obbligato ha rispettato il pagamento delle rate dei diversi finanziamenti, confermando quindi la previsione di riuscita che aveva formulato al momento di contrarre i prestiti, e valutato, inoltre, il concorrente obbligo della finanziatrice oggi opponente di svolgere adeguata istruttoria sul merito creditizio del cliente. Non risulta, poi, che la famiglia abbia effettuato acquisti estranei ai bisogni primari - fra cui è compresa l'abitazione - o abbia tenuto un regime di vita sproporzionato rispetto alle proprie sostanze; è piuttosto pensabile che la precarietà lavorativa della moglie e la situazione di invalidità del figlio abbia incrementato le esigenze quotidiane di vita, impedendo di soddisfare regolarmente tutti i debiti contratti.

- b) La misura della soddisfazione dei chirografari, come prevista nell'ipotesi più prudente della vendita dell'immobile al prezzo minimo € 170.000,00, non è obiettivamente qualificabile come irrisoria, essendo vicina al 20% (v sopra).
- c) La posizione debitoria del figlio dei ricorrenti, De Chiara Fabrizio, al momento non presenta sofferenze, cioè debiti scaduti e non pagati: il De Chiara ha dimostrato (documento prodotto con le note autorizzate del novembre 2019) che la rateizzazione è regolarmente in corso.
- d) Il TFR del De Chiara è un credito ad oggi non maturato e che - poiché il ricorrente ha 54 anni - non è plausibilmente in maturazione né nell'arco di operatività del piano (4 anni) , né in quello , analogo, della liquidazione giudiziale ex art 14 ter L. 3/2012.
- e) Nella liquidazione, ex art 14 ter comma 6 L cit , non sono compresi i crediti impignorabili ex art 545 cpc nonché gli stipendi, pensioni , salari e quanto il debitore guadagna con la sua attività , nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal giudice (lettere a e b); dunque anche le retribuzioni dei due debitori ricorrenti non potrebbero essere acquisite a



vantaggio del creditori in misura superiore a quella messa a disposizione con il piano.

- f) La questione del valore di vendita del bene immobile previsto nel piano è risolta dalla recente integrazione della proposta depositata dal debitore: il prezzo base di asta dell'immobile sarà corrispondente alla valutazione oggi proposta dalla banca ipotecaria, e cioè € 250.000,00; l'immobile sarà venduto – come prospettato fin dal ricorso – con procedura competitiva ; il valore minimo che il debitore intende realizzare è di € 170.000,00, valutazione prudentiale del bene; al creditore ipotecario sarà messo a disposizione l'intero valore che si riuscirà a realizzare, detratte le sole spese. Anche per l'ipotecario, dunque, il piano risulta più conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria, poiché egli non potrebbe in nessun caso trovare soddisfazione , attraverso la liquidazione giudiziale - procedura di liquidazione o esecuzione forata individuale che sia – in misura superiore a quella offerta con il piano del consumatore (art 12 bis c 4 L 3 /2012).

L'alternativa liquidatoria risulta peggiore per il ceto creditorio anche secondo una valutazione complessiva: i creditori chirografari , in sede di liquidazione , non otterrebbero alcuna somma, poiché tutte le risorse, comprese quelle derivanti dalle retribuzioni dei debitori per la parte eccedente le ordinarie esigenze della famiglia , sarebbero destinate al solo ipotecario.

Ricorrono pertanto tutte le condizioni per l'omologazione del piano del consumatore.

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore proposto dal ricorrente DE CHIARA CARLO;

dispone che l'OCC provveda alla trascrizione del presente decreto, a norma dell'art 12 bis c 3 L 3/2012;

dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo e che i pagamenti del piano e la liquidazione siano gestiti dal nominando liquidatore, che sarà proposto dall'OCC, ai sensi dell'art 13 c 1 L 3 /2012;

attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012;



Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito internet del Tribunale di Rimini.

Rimini, 01/02/2020

Il GD

Dr. Francesca Miconi

